



OGGETTO: **VVAS-2021_37. Comune di Tivoli.** Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "*Variante urbanistica per la realizzazione di un impianto sportivo ai sensi dell'art.8 D.P.R. 160/2010 - località Pisoni*".

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che con nota prot. 50934 del 28/10/2021, acquisita al prot. n.883433 del 29/10/2021, e successive PEC acquisite ai prott. 883436, 883443 e 883446 del 29/10/2021 il Comune di Tivoli, in qualità di *Autorità Procedente* (di seguito AP), ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente (di seguito AC) l'Istanza e la documentazione per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n.77490 del 26/01/2022, l'AC ha comunicato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA), di seguito riportato, fornendo il link dove poter prendere visione del Rapporto Preliminare e della documentazione della variante:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio;
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente:
 - Area Qualità dell'Ambiente;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità:
 - Area Coordinamento e Monitoraggio Investimenti in Infrastrutture, Energia e Mobilità;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca:
 - Area Affari Generali e Usi Civici;
 - Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali;
- Città Metropolitana di Roma Capitale:
 - Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette" ;
 - Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" ;



- Ministero della Cultura:
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;
- ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità ATO N.2 Lazio Centrale - Roma;
- Acea ATO2 S.p.A.;
- ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione.

PRESO ATTO che da parte dei SCA sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Area attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche: nota prot. n.0098489 del 01/02/2022;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia e belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti: nota prot.n. 3438 del 22/02/2022, acquisita con prot. n.0176167 del 22/02/2022;
- Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV: Nota prot. n.35907 del 24/02/2022, acquisita con prot. n.0189519 del 24/02/2022;
- Segreteria Tecnico Operativa - ATO 2 Lazio Centrale: nota prot. n.417 del 28/02/2022, acquisita con prot. n. 0199704 del 28/02/2022;
- Arpa Lazio: nota prot. n.14539 del 01/03/2022, acquisita con prot. n. 0208870 del 02/03/2022;
- Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica copianificazione programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana: nota prot. n.632364 del 27/06/2022;

PRESO ATTO che i sopra richiamati pareri sono stati trasmessi anche dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente con le seguenti note:

- Parere Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Area attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche: trasmesso con nota prot.n. 6263 del 03/02/2022, acquisita in pari data con prot.n. 107129;
- Parere Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV: trasmesso con nota prot.n. 11619 del 28/02/2022, acquisita in pari data al prot.n. 199658;
- Parere Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti: trasmesso con nota prot.n. 10500 del 22/02/2022, acquisita in pari data con prot.n. 178058;
- Parere Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana: trasmesso con nota prot.n. 34721 del 28/6/2022, acquisita con prot.n. 641160 del 30/06/2022;
- Parere Segreteria Tecnico Operativa - ATO 2 Lazio Centrale: trasmesso con nota prot.n. 12026 del 1/03/2022, acquisita con prot.n. 208846 del 02/03/2022;



DATO ATTO che l'AC con nota prot. n.925424 del 26/09/2022 ha comunicato all'AP l'elenco dei pareri pervenuti, richiedendo:

- *riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti, ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.lgs. n.152/2006, dall'Autorità Procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente;*
- *eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria - incluse le modalità di accoglimento delle condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale – ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006.*

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente con PEC del 28/9/2022, acquisita in pari data al prot.n. 937611, ha fornito riscontro alla sopra citata nota del 26/9/2022;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La procedura riguarda la realizzazione di un impianto sportivo da attuarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 in variante al vigente P.R.G.

L'Area della variante ricade:

- *parte in Zona E – Sottozona E2 – Riserva Agricola*
- *parte in Zona G3 – Sottozona G3 – Verde pubblico attrezzato o sportivo (I.S.)
(IS) - destinazione d'uso per impianti e attrezzature sportive*

L'obbiettivo specifico della riqualificazione sarà promosso attraverso:

- 1) una nuova volumetria compatta che si relazionerà tipologicamente al contesto urbano conformandosi con un proprio carattere architettonico alle costruzioni contermini appartenenti allo stesso ambito visivo determinante il carattere paesaggistico dei luoghi.*
- 2) il potenziamento della dotazione di opere di urbanizzazione come la realizzazione del Piano collegato con il vicino abitato;*
- 3) la costituzione di un'unità estetica tra gli spazi progettati e quelli esistenti al suo intorno. Unità in grado di formare un'immagine riconoscibile dell'intero ambiente urbano.*

Dimensioni e destinazioni d'uso del Piano in variante al P.R.G. vigente:

- a.1) 7.236,75mq di superficie del comprensorio con destinazione a Zona G3 – Sottozona G3 – Verde Sportivo (I.S.) di variante al P.R.G. vigente;*
- a.2) 2051,73mq di superficie del comprensorio già destinata a viabilità pubblica dal P.R.G. vigente;*
- a.3) 2.644,50mq di superficie del comprensorio già destinata a Zona E – Sottozona E2 – Riserva Agricola dal P.R.G. vigente;*
- a.4) 619,00mq di superficie utile lorda (SL) di progetto;*
- a.5) 1980,80mc di cubatura di progetto;*
- a.6) 770,00mq di superficie a parcheggio pubblico;*

VERIFICATO CHE sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare e dall'analisi effettuata dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, la variante oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrato come segue:

<p>Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - D.C.R. n.5 del 21/04/2021</p>	<p>Parere prot.n. 632364 del 27/06/2022 - Area Urbanistica Copianificazione programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana:</p> <p><i>Nell'ambito del PTPR, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (BURL 56 suppl.2 del 10/06/2021), l'area di intervento risulta oggetto di vincoli dichiarativi ex art. 134 co.1 lett. a) del D. Lgs 42/2004.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p>
--	---



	<p>- cd058_020, Tivoli – Villa D’Este e Villa Adriana, DM 11.05.1954, G.U. 28.05.1955 (rif. art. 8 NTA del PTPR),</p> <p>- cdm058_161, Colle Cesarano, DM 06.02.2001, G.U. 29.10.2001 (rif. art. 8 NTA del PTPR).</p> <p><i>Sempre nell’ambito del PTPR approvato, ai fini della disciplina della tutela, d’uso e valorizzazione dei paesaggi, di cui al Capo II delle NTA, l’area di intervento ricade nel “Sistema del paesaggio naturale” (tav. A) in ambito di “Paesaggio naturale agrario” disciplinato all’art. 23 delle NTA del PTPR che al punto 5.7. della tab. B prevede per gli “impianti sportivi all’aperto e servizi di pertinenza” con riferimento al punto 5.7.2 “nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%” la seguente disciplina:</i></p> <p><i>“consentiti con possibilità di realizzare le strutture strettamente necessarie per la loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico esistente con if. 0,001 mc/mq e h. max 7. ml.”</i></p> <p><i>Mentre per quanto riguarda la realizzazione di nuove infrastrutture di cui al 7.2 tab B, queste non sono consentite neanche se di tipo locale, mentre per quelle esistenti, punto 7.3, sono possibili adeguamenti o potenziamenti secondo la seguente disciplina:</i></p> <p><i>“si applica l’art. 14. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell’impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del tracciato nel contesto urbano o naturale agrario e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva”.</i></p> <p><i>Inoltre, l’analisi della tavola C, relativa ai Beni del Patrimonio Naturale e culturale e alle azioni strategiche, artt. 21, 22 e 23 della L.R. 24/98, evidenziano che l’area interessata dalla proposta è collocata totalmente in territori individuati quali “Ambiti prioritari per progetti di conservazione, recupero e riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale” (art. 143 del D. Lgs. 42/2004), e include ‘aree a connotazione specifica’, adatte a “Parchi archeologici e culturali”, di cui all’art. 31 ter della L.R. 24/1998 (denominate, ‘pac_0818’, nel comune di Tivoli); e “Aree a connotazione specifica” nel “Sistema agrario a carattere permanente” di cui agli articoli 31 bis e 31 bis.1 della L.R. 24/1998.</i></p> <p>Soprintendenza archeologia e belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti: nota prot.n. 3438 del 22/02/2022:</p> <p><i>“(…) l’area individuata per la realizzazione dell’impianto sportivo ricade nella zona riconosciuta “bene d’insieme: vaste località di interesse archeologico” ai sensi art. i 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. n. 42/2004 - D.M. del 06.08.2001, abbracciante i dintorni di; Villa Adriana, nonché tra “beni puntuali” con fascia di rispetto, corrispondenti a insediamenti di età romana (villa e rustico - residenziali), riconosciuti beni paesaggistici di interesse archeologico tutelati per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), artt. 134 e 142, c. 1, lett. me c. 4, come riportato nella Tav. B 25 del P.T.P.R. Lazio, in particolare presso quello con sigla tp058_1306.”</i></p>
<p>Piano Risanamento Qualità dell’Aria</p>	<p>Parere Prot.n. 14539 del 1/03/2022 – ARPA Lazio</p>



<p>D.G.R. n.539 del 04/08/2020 D.G.R. n.305 del 28/05/2021, All.4</p>	<p>(...) considerato quanto riportato nel Rapporto Preliminare si evidenzia che la Regione Lazio con DGR. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria.</p> <p>Inoltre la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, conseguentemente al Comune di Tivoli è stata confermata il codice di zona IT1215 "Zona Agglomerato di Roma" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita la classe complessiva 1.</p> <p>"(...) Nello specifico per il Comune di Tivoli sono previsti i provvedimenti di cui agli artt. 12 bis, 15, 15 bis, 18, 18 bis 20, 21, 22, 25 e 28 nonché quanto già di competenza comunale artt. 9 e 16. dell'Aggiornamento del Piano di Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione – D.G.R 4 agosto 2020, n. 539."</p>
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque D.C.R. n.18 del 23/11/2018</p>	<p>Parere Prot.n. 14539 del 1/03/2022 – ARPA Lazio</p> <p>"(...) In base all'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 23 novembre 2018, n. 18, l'area della Variante al PRG in esame, ricade all'interno del Bacino n.20 ANIENE.</p> <p>Specificatamente nel sottobacino afferente Fiume Aniene 4, con Stato Ecologico "Scarso" e Stato Chimico "Buono".</p>
<p>Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale D.G.R. n.4 del 05/08/2020</p>	<p>Parere Prot.n. 14539 del 1/03/2022 – ARPA Lazio</p> <p>(...) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA (http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) effettuata dal Comune di Tivoli nel 2020 è stata pari al 77,31 %.</p> <p>Tale percentuale rispetta gli obiettivi normativi di raccolta differenziata (si ricorda difatti che l'art. 205 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%).</p>
<p>Piano Territoriale Provinciale Generale</p>	<p>Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV: Nota prot. n.35907 del 24/02/2022:</p> <p>"(...) l'area interessata ricade, interamente, nell'ambito del "Territorio Agricolo Tutelato" delle "Componenti Secondarie" della "Rete Ecologica Provinciale" (REP) di cui agli articoli 27, 28 e 60 delle N.A. del PTPG."</p> <p>L'intervento in esame attiene sostanzialmente ad un'attività compresa tra quelle elencate al suddetto art. 27 comma 2 delle N.A. e più precisamente tra gli usi "Ricreativi (U.R.) Attività sportive, ricreative e del tempo libero con spazi e attrezzature specialistiche compatibili con i contesti paesistici e ambientali.", ricadendo pertanto nel caso di interventi coerenti con la disciplina delle REP, trattandosi di impianti sportivi a cielo aperto di consistenza prevalente rispetto ai corpi edilizi accessori, comunque ben inseriti nel contesto ambientale circostante."</p>
<p>Piano di Assetto Idrogeologico e Piano di gestione del rischio alluvioni</p>	<p>Rapporto Preliminare:</p> <p>Il Piano si trova a un'elevata distanza dalle aree di pericolosità definite dall'ex Autorità di Bacino del fiume Tevere, che con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 10.11.2006 e aggiornato con DPCM del 10.11.2013, ne garantisce la coerenza con la normativa vigente.</p> <p>Stessa cosa si può dire per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGR AAC) approvato con DPCM del 27.10.2016, con il quale l'Autorità di Bacino</p>



	<p><i>Distrettuale dell'Appennino Centrale individua le aree di pericolosità e di rischio idraulico del proprio territorio.</i></p> <p><i>Si può affermare che il Piano non rientra nell'attività di pianificazione di Bacino già prodotta nell'ambito della normativa previgente al DLgs. n. 152/2006 e di conseguenza neanche nel sistema di allertamento per il rischio idraulico di cui al Direttiva PCM del 27.02.2004.</i></p>
Piano Regolatore Generale	<p>Rapporto Preliminare:</p> <p><i>P.R.G. vigente, approvato con D.P.G.R. del Lazio n. 956 del 6 luglio 1973.</i></p> <p><i>Stralcio delle N.T.A. del P.R.G., gli immobili ricadono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>parte in Zona E – Sottozona E2 – Riserva Agricola;</i> - <i>parte in Zona G3 – Sottozona G3 – Verde pubblico attrezzato o sportivo.</i>
Piano Di Zonizzazione Acustica	<p>Parere Prot.n. 14539 del 1/03/2022 – ARPA Lazio</p> <p><i>In relazione alla matrice rumore, sulla base della documentazione in possesso della scrivente Agenzia per il Comune di Tivoli, risulta che il piano di classificazione acustica comunale sia stato adottato, quindi fatto salvo il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, occorrerà porre particolare attenzione alla fase di costruzione e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione.</i></p> <p><i>Inoltre si rammenta pertanto di procedere, ove necessario, all'eventuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.18/2001, in coerenza con gli strumenti urbanistici generali o particolareggiati.</i></p>

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare è stata data evidenza dell'interessamento della variante delle seguenti sensibilità ambientali:

Parchi/Riserve Naturali/ Rete Natura 2000	<p><i>All'interno del territorio Tiburtino sono presenti due grandi aree che contribuiscono alla conservazione di habitat naturali prioritari per le specie animali e vegetali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. la Riserva Naturale di Monte Catillo interamente compresa tra la via Empolitana e la via Tiburtina a ridosso dell'area urbana di Tivoli;</i> <i>2. il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6030033 "Travertini Acque Abule (Bagnidi Tivoli)" che di recente è stato designato con DM del 16 maggio 2019 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica.</i> <p><i>Data la posizione nel territorio delle due aree protette e l'elevata distanza dall'area del Piano dalle stesse, si può dedurre che non può esserci nessuna influenza tra quest'ultima e gli ambiti vincolati, e per questo non è necessaria alcuna valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii..</i></p>
--	--

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare viene effettuata una valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione della variante che ha evidenziato:

Aspetto ambientale	Possibile interazione	Risposte
---------------------------	------------------------------	-----------------



Biodiversità	<ul style="list-style-type: none">- il Piano può modificare lo stato di conservazione di habitat?- Il Piano può modificare/influenzare l'area di distribuzione di specie animali selvatiche?- Il Piano può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?- Il Piano può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Acqua	<ul style="list-style-type: none">- il Piano può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?- il Piano può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?- il Piano interferisce con le risorse idriche sotterranee?- Il Piano può determinare scarichi in corpi ricettori (superficiali o sotterranei)?- il Piano può comportare la contaminazione anche locale di corpi idrici?- il Piano può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p>
Suolo e sottosuolo	<ul style="list-style-type: none">- il Piano può comportare contaminazione del suolo?- il Piano può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione ecc..)?- il Piano può incidere sul rischio idrogeologico?- il Piano può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?- il Piano può comportare variazioni nell'uso di risorse del sottosuolo?	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>No</p>
Paesaggio	<ul style="list-style-type: none">- il Piano inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?- il Piano prevede interventi sull'assetto territoriale?	<p>No</p> <p>No</p>
Aria	<ul style="list-style-type: none">il Piano può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?- il Piano può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici?	<p>No</p> <p>No</p>
Cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none">- il Piano comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO₂?- il Piano comporta variazioni nell'utilizzo di energia?- il Piano prevede variazione nell'emissione di gas serra?	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Salute umana	<ul style="list-style-type: none">- il Piano prevede azioni che possano comportare rischi per la salute umana?- il Piano può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?- il Piano può comportare variazione dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Popolazione	<ul style="list-style-type: none">- il Piano può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	<p>No</p>



Beni Culturali	- il Piano può comportare il degrado dei Beni Culturali?	No
	- il Piano prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	No

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti: nota prot.n. 3438 del 22/02/2022, acquisita con prot. n.0176167 del 22/02/2022;**

"(...) l'area individuata per la realizzazione dell'impianto sportivo ricade nella zona riconosciuta "bene d'insieme: vaste località di interesse archeologico" ai sensi art. 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. n. 42/2004 - D.M. del 06.08.2001, abbracciante i dintorni di; Villa Adriana, nonché tra "beni puntuali" con fascia di rispetto, corrispondenti a insediamenti di età romana (villae rustico-residenziali), riconosciuti beni paesaggistici di interesse archeologico tutelati per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), artt. 134 e 142, c. 1, lett. me c. 4, come riportato nella . Tav. B 25 del P.T.P.R. Lazio, in particolare presso quello con sigla tp058_1306."

"(...) stante l'alto rischio archeologico dell'area, si comunica che la valutazione dell'Area Funzionale Archeologia della Soprintendenza relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS potrà essere espressa solo alla luce dell'esito di indagini archeologiche mirate all'accertamento della presenza di resti archeologici interrati.

Tali indagini dovranno consistere in una serie di sondaggi, localizzati tra le piante di olivo esistenti (onde non comprometterne la vitalità), da effettuare con l'assistenza di un archeologo professionista selezionato dal committente, il quale assumerà anche gli oneri economici e avrà cura di trasmettere il curriculum dell'interessato all'Ufficio per le valutazioni di competenza."

- **Città Metropolitana di Roma Capitale - Nota prot. n.35907 del 24/02/2022 acquisita con prot. n.0189519 del 24/02/2022:**

"(...) ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs. 152/06, l'intervento degli impianti sportivi proposto, in variante allo strumento urbanistico vigente, è da considerarsi ammissibile in quanto concepito secondo criteri di armonizzazione e mitigazione dell'impatto che lo rendono, comunque, sostanzialmente, congruente con le direttive e prescrizioni del PTPG relative al Territorio Agricolo Tutelato della REP."

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti verifiche preliminari:

- precisare i termini della variante, distinguendo sia le aree, o eventuali porzioni di esse, non interessate da quelle interessate da essa, sia la rispettiva destinazione d'uso vigente da quella variata;
- precisare la sussistenza dell'"interesse pubblico" o della "pubblica utilità" dell'intervento, la cui dichiarazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, al fine di accertare le condizioni per la valutazione di congruenza sopra espressa;
- precisare, tenendo conto di quanto espresso al precedente punto 2, la natura e le categorie dei fruitori cui l'utilizzo degli impianti sportivi previsti è dedicato, al fine di una completa verifica della compatibilità con il PTPG;
- precisare la sussistenza delle condizioni per cui «Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, [...]», ex art. 8 del DPR 160/2010, quale presupposto per il ricorso alla procedura prevista dallo stesso, la cui dichiarazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- valutare, tenendo conto di quanto espresso nei precedenti punti 2 e 4, atteso il carattere di "pubblica utilità" che s'intende attribuire all'opera prevista, una possibile soluzione alternativa come il ricorso ad una diversa localizzazione dell'intervento;



- *precisare, considerato che, secondo il “Rapporto Preliminare”, «L’obiettivo generale consiste [...] nella trasformazione [...] dei manufatti esistenti [...]», la natura, la consistenza, la legittimità, l’uso previsto nonché la volumetria degli stessi, anche ai fini della determinazione della volumetria totale dell’intervento;*
- *individuare una soluzione che, contrariamente a quanto graficizzato nello stralcio planimetrico (“Zonizzazione di progetto; sc.1:1000”) dell’elaborato grafico “Elaborato Unico”, escluda, integralmente, la fascia di rispetto stradale dall’intervento previsto;*
- *instaurare l’opportuna interlocuzione con i competenti uffici del “Dipartimento II – Mobilità e Viabilità” della “Città metropolitana di Roma Capitale” per la definizione della soluzione progettuale delle connessioni stradali con la Strada Provinciale di Via del Tranvai;*
- *procedere ad uno studio volto a verificare la possibilità di espiantare e trapiantare il maggior numero possibile di piante di ulivo altrimenti destinate all’eliminazione.*

• **ATO 2 Lazio Centrale - Nota prot. n.417 del 28/02/2022 acquisita con prot. n. 0199704 del 28/02/2022**

“(...) la scrivente comunica di non avere osservazioni, richiamando, al contempo, la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dalla proposta di Piano Attuativo in Variante in esame.”

“Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I., come emerge dalla nota in riferimento, appare infatti opportuno per quanto previsto dall’art. 21 “Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti” /comma 5 /della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell’ATO2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di Ambito provvedere all’adeguamento del Piano”.

ACEA ATO2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante.”
Con riferimento all’art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell’art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell’Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull’ambiente.”

“(...) qualora per l’intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la “Verifica funzionale ai fini gestionali” da parte del soggetto realizzatore dell’opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall’art. 157 del D.Lgs. 152/06: “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’Autorità d’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”.

• **Arpa Lazio - Nota prot. n.14539 del 01/03/2022 acquisita con prot. n. 0208870 del 02/03/2022**

ARIA: “(...) Si evidenzia che nella fase di esecuzione del Variante al PRG in esame, occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione degli impatti della fase di cantierizzazione (dispersione delle polveri, movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al funzionamento dei veicoli e macchinari di cantiere) inoltre l’opera prevista dovrà rispettare quanto previsto dalle “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia - L.R. 27/05/2008, n. 6.”

RISORSE IDRICHE: “(...) nell’area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di attenzione, quindi il Comune dovrà attuare tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. “

(...) Si rileva che nel R.P. pag. 29 riporta: “In merito agli scarichi delle acque reflue e in considerazione che il Piano possa essere equiparato a un insediamento inferiore a 50 Abitanti Equivalenti si potrà, in accordo con il Comune e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, realizzare un sistema fognante e di collettamento dei



reflui prodotti presso un unico impianto di depurazione. In alternativa all'impossibilità di allacciarsi a reti fognarie i reflui saranno recapitati sul suolo o negli strati superficiali del suolo attraverso sistemi come la vasca Imhoff con successiva evapotraspirazione fitoassistita, così come disciplinato dal DGR n. 219/2011. Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, e il loro coefficiente di afflusso alla rete è quasi nullo, essendo tutte le aree esterne delle superfici a verde, comprese anche quelle delle aree a parcheggio a loro volta trattate con pavimentazioni drenanti con grigliati inerbiti."

SUOLO: (...) Al fine di limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo dovranno essere previste opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie per evitare fenomeni di erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità.

(...) il comune di Tivoli ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 16,2%, mentre il valore medio relativo alla Provincia di Roma risulta il 13,1 %.

(...)

Alla luce di quanto sopra detto, considerato la tipologia di intervento, l'estensione dell'area si ritiene che l'impatto per la matrice d'interesse sia poco significativo. Tale Variante, inoltre, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI: considerato la tipologia di intervento, l'estensione dell'area e il livello di raccolta differenziata si ritiene che l'impatto per la matrice d'interesse sia poco significativo.

RADON: è quindi necessario che in fase di esecuzione della variante in esame si dovranno prevedere idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuati per il gas radon dal d.lgs. 101/2020.

- **Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area Urbanistica copianificazione programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana - Nota prot. n.632364 del 27/06/2022 acquisita con prot. n. 641160 del 30/06/2022**

L'Area Regionale evidenzia che (...) il vigente PTPR approvato con DCR 21/04/2021, n. 5, pur consentendo la realizzazione di impianti sportivi all'aperto, li ammette nei limiti della loro compatibilità con le caratteristiche del paesaggio esistente, limitando la costruzione delle strutture di servizio secondo i parametri dettati dall'art. 23 delle NTA del PTPR, nonché nel rispetto della morfologia dei luoghi e con la conservazione della vegetazione arborea esistente. Obiettivi di tutela che sono per altro congruenti con quelli degli ambiti prioritari di valorizzazione della tavola C finalizzata all'attuazione di progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del paesaggio di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Mentre sono inibiti nuovi tracciati stradali ma consentite modifiche a quelli esistenti pur con la mitigazione degli impatti.

Inoltre, dovrà rispettarsi quanto disposto dall'art. 42 delle NTA del PTPR in particolare alla lett. b comma 6 (...).

Per quanto sopra esposto, pur essendo necessario rivedere il progetto per allinearli agli obiettivi di tutela del PTPR vigente rispettando quanto disposto all'art. 23 delle NTA del PTPR, fatte comunque salve eventuali successive osservazioni di natura strettamente urbanistica, tenuto conto delle caratteristiche del progetto proposto e la sua destinazione, la scrivente struttura non ritiene che necessiti di ulteriori approfondimenti.

Particolare attenzione dovrà essere posta, anche ai fini del prosieguo dell'iter urbanistico:

- *alla attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.P.R. sull'inesistenza o insufficienza di aree con destinazione idonea all'insediamento di un impianto sportivo;*
- *alla attestazione da parte dell'ufficio comunale competente relativamente all'area di intervento, su*
 - *le destinazioni urbanistiche del PRG vigente con allegate lo stralcio delle relative NTA;*
 - *la presenza di vincoli e/o fasce di rispetto;*
- *la certificazione di inesistenza/non sussistenza di gravami di uso civico e/o il demanio civico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 1/86;*



- *la certificazione dell'amministrazione comunale relativamente alla presenza di aree interessate dal progetto, percorse o danneggiate dal fuoco e censite nel catasto comunale degli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 (per gli effetti di cui al comma 2, dell'art. 10 della L.R. 24/98) individuate al foglio catastale 85 con le particelle 192, 3, 4, 135 e 204.*

Inoltre, dovrà essere fatta attenzione:

- *alle misure di contenimento del consumo di suolo e alle strategie per ridurre e mitigare gli eventuali impatti che le nuove edificazioni potrebbe avere sul paesaggio e sull'ambiente;*
- *alla verifica del carico veicolare sulla viabilità pubblica e delle interferenze prodotte dal nuovo insediamento sportivo, e di conseguenza alla previsione di misure atte a garantire la*

realizzazione di opere per consentire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento e minimizzare i rallentamenti veicolari;

- *al calcolo degli standard urbanistici e di conseguenza al sistema degli spazi pubblici che ne deriva. In particolare:*

– le aree destinate a verde pubblico dovranno essere organizzate in modo da strutturare spazi di dimensioni adeguate ed essere effettivamente fruibili e attrezzabili, escludendo dal computo aiuole spartitraffico o ambiti residuali e marginali scarsamente utilizzabili.

– Le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere sempre fruibili e conformi alla funzione rispetto alla normativa di settore vigente;

- *alle misure per rendere tutti gli spazi pubblici facilmente accessibili, mediante l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, con la creazione di spazi e ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante;*

- *alla verifica delle opere di urbanizzazione primaria esistente con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue.*

TENUTO CONTO altresì che la Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Area attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche con nota prot. n.0098489 del 01/02/2022 ha evidenziato che *"(...) vista la natura e l'ubicazione del programma, la scrivente Area, non essendo interessato l'Ambito di Applicazione definito con D.G.R. n°445 del 16.06.2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1317 del 05 dicembre 2003", non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo."*

CONSIDERATO che:

- I Soggetti Competenti in Materia Ambientale non hanno evidenziato possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- La Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato che l'intervento, pur ricadendo interamente nell'ambito del "Territorio Agricolo Tutelato" delle "Componenti Secondarie" della "Rete Ecologica Provinciale" (REP) di cui agli articoli 27, 28 e 60 delle N.A. del PTPG è da considerarsi ammissibile in quanto concepito secondo criteri di armonizzazione e mitigazione dell'impatto che lo rendono, comunque, sostanzialmente, congruente con le direttive e prescrizioni del PTPG relative al Territorio Agricolo Tutelato della REP;
- La struttura regionale Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata, Roma Capitale e Città Metropolitana, ha evidenziato che l'area in esame risulta oggetto di vincoli dichiarativi ex art. 134 co.1 lett. a) del D. Lgs 42/2004 (cd058_020, Tivoli – Villa D'Este e Villa Adriana, DM 11.05.1954, e cdm058_161, Colle Cesarano) e che l'area in esame è sottoposta alle disposizioni di cui all'art.23, punto 5.7.2 e 7.2 e art.42 delle NTA del PTPR;



- Lo stesso sopra richiamato SCA ha inoltre evidenziato che, dall'analisi della tavola C, relativa ai Beni del Patrimonio Naturale e culturale e alle azioni strategiche, artt. 21, 22 e 23 della L.R. 24/98, l'area interessata dalla proposta è collocata totalmente in territori individuati quali "Ambiti prioritari per progetti di conservazione, recupero e riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale" (art. 143 del D. Lgs. 42/2004), e include 'aree a connotazione specifica', adatte a "Parchi archeologici e culturali", di cui all'art. 31 ter della L.R. 24/1998 (denominate, 'pac_0818', nel comune di Tivoli); e "Aree a connotazione specifica" nel "Sistema agrario a carattere permanente" di cui agli articoli 31 bis e 31 bis.1 della L.R. 24/1998.
- Stante il quadro delle prescrizioni derivanti dal PTPR lo stesso SCA, non ritenendo necessari ulteriori approfondimenti, ha evidenziato che il progetto, da cui la variante discende, dovrà essere rivisto al fine di renderlo congruente con gli obiettivi di tutela del PTPR vigente, ed in particolare alle disposizioni di cui all'art.23;
- Il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha evidenziato che l'area in esame *ricade nella zona riconosciuta "bene d'insieme: vaste località di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. n. 42/2004 - D.M. del 06.08.2001, abbracciante i dintorni di Villa Adriana, nonché tra "beni puntuali" con fascia di rispetto, corrispondenti a insediamenti di età romana (villae rustico-residenziali), riconosciuti beni paesaggistici di interesse archeologico tutelati per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), artt. 134 e 142, c. 1, lett. (m e c. 4;*
- Il sopra richiamato SCA, stante l'alto rischio archeologico dell'area, ha ritenuto di non poter formulare una valutazione in assenza di indagini archeologiche mirate all'accertamento della presenza di resti archeologici interrati;
- La proposta progettuale ha afferenza con un comparto territoriale di limitata estensione;
- La variante in argomento, stante la configurazione del quadro normativo da cui discende, trova concretizzazione nella formulazione di una proposta progettuale, la quale dovrà essere sottoposta a rivisitazione, alla luce dei pareri sopra richiamati;
- La riformulazione del progetto, in considerazione delle ulteriori limitazioni evidenziate dai SCA, dovrà, di conseguenza, comportare una riduzione dei possibili impatti sulle componenti interessate;
- Il quadro normativo finalizzato alla rivisitazione della proposta progettuale, con particolare riferimento alla componente paesaggistica e archeologica, vede la partecipazione obbligatoria dei SCA nelle successive fasi approvative del progetto e la formulazione del proprio parere di competenza, vincolante ai fini dell'approvazione del progetto stesso;
- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

VALUTATO che:

- Il quadro progettuale proposto è afferente ad un ambito territoriale di limitata estensione prefigurante funzioni non comportanti aumenti di carichi insediativi;
- Il quadro funzionale, in fase di esercizio, prefigurato dal progetto proposto non comporta un aumento rilevante dei carichi sulle componenti interessate;
- L'insieme degli approfondimenti richiesti dai SCA, nonché il susseguente coinvolgimento degli stessi nel successivo iter approvativo del progetto, configura un quadro complessivo che garantisce una ulteriore riduzione dei possibili impatti derivanti dall'attuazione della variante, con particolare riferimento alla componente paesaggio e archeologia;



RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

- 1) precisare i termini della variante, distinguendo sia le aree, o eventuali porzioni di esse, non interessate da quelle interessate da essa, sia la rispettiva destinazione d'uso vigente da quella variata;
- 2) precisare la sussistenza dell'“interesse pubblico” o della “pubblica utilità” dell'intervento, la cui dichiarazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, al fine di accertare le condizioni per la valutazione di congruenza sopra espressa;
- 3) precisare, tenendo conto di quanto espresso al precedente punto 2, la natura e le categorie dei fruitori cui l'utilizzo degli impianti sportivi previsti è dedicato, al fine di una completa verifica della compatibilità con il PTPG;
- 4) precisare la sussistenza delle condizioni per cui «Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, [...]», ex art. 8 del DPR 160/2010, quale presupposto per il ricorso alla procedura prevista dallo stesso, la cui dichiarazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- 5) valutare, tenendo conto di quanto espresso nei precedenti punti 2 e 4, atteso il carattere di “pubblica utilità” che s'intende attribuire all'opera prevista, una possibile soluzione alternativa come il ricorso ad una diversa localizzazione dell'intervento;
- 6) precisare, considerato che, secondo il “Rapporto Preliminare”, «L'obiettivo generale consiste [...] nella trasformazione [...] dei manufatti esistenti [...]», la natura, la consistenza, la legittimità, l'uso previsto nonché la volumetria degli stessi, anche ai fini della determinazione della volumetria totale dell'intervento;
- 7) individuare una soluzione che, contrariamente a quanto graficizzato nello stralcio planimetrico (“Zonizzazione di progetto; sc.1:1000”) dell'elaborato grafico “Elaborato Unico”, escluda, integralmente, la fascia di rispetto stradale dall'intervento previsto;
- 8) instaurare l'opportuna interlocuzione con i competenti uffici del “Dipartimento II – Mobilità e Viabilità” della “Città metropolitana di Roma Capitale” per la definizione della soluzione progettuale delle connessioni stradali con la Strada Provinciale di Via del Tranvai;
- 9) procedere ad uno studio volto a verificare la possibilità di espiantare e trapiantare il maggior numero possibile di piante di ulivo altrimenti destinate all'eliminazione.
- 10) dovrà essere verificato preliminarmente, presso l'autorità competente' “se l'oggetto della variante in esame può rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrale comunale.”
- 11) al fine di limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, dovranno essere attuate misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie per evitare fenomeni di erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità.
- 12) Dovrà essere attestata:
 - la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.P.R. sull'inesistenza o insufficienza di aree con destinazione idonea all'insediamento di un impianto sportivo;
 - le destinazioni urbanistiche del PRG vigente con allegate lo stralcio delle relative NTA;
 - la presenza di vincoli e/o fasce di rispetto;
 - la certificazione di inesistenza/non sussistenza di gravami di uso civico e/o il demanio civico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 1/86;



- la certificazione dell'amministrazione comunale relativamente alla presenza di aree interessate dal progetto, percorse o danneggiate dal fuoco e censite nel catasto comunale degli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 (per gli effetti di cui al comma 2, dell'art. 10 della L.R. 24/98) individuate al foglio catastale 85 con le particelle 192, 3, 4, 135 e 204.

13) Dovranno essere adottate misure di contenimento del consumo di suolo e strategie per ridurre e mitigare gli eventuali impatti che le nuove edificazioni potrebbe avere sul paesaggio e sull'ambiente;

14) Dovrà essere effettuata una verifica del carico veicolare sulla viabilità pubblica e delle interferenze prodotte dal nuovo insediamento sportivo, e di conseguenza prevedere misure atte a garantire la realizzazione di opere per consentire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento e minimizzare i rallentamenti veicolari;

15) Particolare attenzione deve essere posta al calcolo degli standard urbanistici e di conseguenza al sistema degli spazi pubblici che ne deriva. In particolare:

- Le aree destinate a verde pubblico dovranno essere organizzate in modo da strutturare spazi di dimensioni adeguate ed essere effettivamente fruibili e attrezzabili, escludendo dal computo aiuole spartitraffico o ambiti residuali e marginali scarsamente utilizzabili.
- Le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere sempre fruibili e conformi alla funzione rispetto alla normativa di settore vigente;

16) Particolare attenzione dovrà essere posta alle misure per rendere tutti gli spazi pubblici facilmente accessibili, mediante l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche, con la creazione di spazi e ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante;

17) Dovrà essere verificata preliminarmente la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria esistente con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue.

18) L'attuazione del piano non dovrà comportare aggravati di carichi incidenti sulla componente idrica ricadente nell'ambito di influenza ambientale del piano.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

l'Istruttore

Marco Stradella
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento

arch. Roberto Brunotti
(firmato digitalmente)

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)